



Certificato N. 50 100 14484 - Rev.004

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. ACCIAIUOLI – L. EINAUDI" di ORTONA
TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA " L. ACCIAIUOLI"
TECNICO COMMERCIALE ECONOMIA E TURISMO "L. EINAUDI"
PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO "G. MARCONI"

*c.a.p. 66026 – Via Mazzini, 26 –Tel. 085/ 9063441 – Fax 085/ 9067958 – Cod. fisc.
91012970694*

Sito web : <https://www.iisacciaiuolieinaudi.edu.it/>

E-Mail: CHIS018005@istruzione.it Pec: CHIS018005@pec.istruzione.it

Regolamento d'Istituto

Approvato dal Collegio dei Docenti

in data 18.05.2022 DEL. N. 62

Adottato dal Consiglio d' Istituto

in data 21.11.22 DEL. N.105

SOMMARIO

Premessa

Titolo 1 : Norme generali – Alunni e Personale scolasticopag.3

1. Orario
2. Giustificazioni
3. Ritardi
4. Uscite anticipate
5. Assenze
6. Modifiche orario di lezione
7. Divieto di fumare
8. Uso del telefono cellulare
9. Regolamentazione uso fotocopiatrice
10. Gestione degli spazi
11. Tutela dell'arredamento
12. Biblioteca

Titolo 2: Personale docente e non docente.....pag.8

1. Docenti
2. Vigilanza alunni

Titolo 3: Rapporti scuola famigliapag. 10

1. Colloqui. Comunicazioni. Convocazioni
2. Partecipazione dei genitori alla vita scolastica
3. Patto di corresponsabilità Scuola- famiglia

Titolo 4: Studentipag. 13

1. Diritti dello studente
2. Doveri dello studente
3. Sanzioni disciplinari
4. Impugnazioni
5. Organo di garanzia

Titolo 5: Assemblee studentesche.....pag. 21

Titolo 6: Visite guidate e viaggi di istruzione.....pag 23

Appendice: **REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA** - Pag.24

Premessa

1. Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti del 1998 e alle modifiche ed integrazioni ad esso apportate con il D.P.R. n.235 / 2007, in un quadro generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.
2. Il Regolamento interno dell'**Istituto d'Istruzione Superiore "Acciaiuoli-Einaudi"** di Ortona è stato approvato dal Collegio dei docenti, dal Consiglio di Istituto, previa consultazione delle componenti scolastiche. Esso può essere modificato con procedura uguale a quella seguita per la sua edizione.

Titolo 1 -Norme generali

ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO

ART. 1 – ORARIO

Nell'Istituto d'Istruzione Superiore "Acciaiuoli-Einaudi" di Ortona le lezioni si svolgono con articolazione oraria stabilita ogni anno scolastico da specifica delibera del Consiglio d'Istituto. L'orario viene diffuso tramite pubblicazione sul sito istituzionale della scuola e tramite il registro elettronico.

ORARIO SCOLASTICO

O r e	Lunedì Tutte ore da 60 min	Martedì Tutte ore da 50 min	Mercoledì Tutte ore da 60 min	Giovedì 1-2-3 da 60 min 4-5-6-da 50 min	Venerdì Tutte ore da 50 min	Sabato Tutte ore da 60 min
1	8.30-9.30	8.30-9.20	8.30-9.30	8.30-9.30	8.30-9.20	8.30-9.30
2	9.30-10.30	9.20-10.10	9.30-10.30	9.30-10.30	9.20-10.10	9.30-10.30
3	10.30- 11.30	10.10-11.00	10.30- 11.30	10.30-11.30	10.10-11.00	10.30- 11.30
	INTERVALLO 11.20-11.30	INTERVALLO 10.50-11.00	INTERVALLO 11.20-11.30	INTERVALLO 11.20-11.30	INTERVALLO 10.50-11.00	INTERVALLO 11.20-11.30
4	11.30- 12.30	11.00- 11.50	11.30- 12.30	11.30- 12.20	11.00- 11.50	11.30- 12.30
5	12.30- 13.30	11.50-12.40	12.30- 13.30	12.20-13.10	11.50-12.40	12.30- 13.30
6		12.40-13.30		13.10-14.00 SOLO CLASSI 1 NAUTICO 3-4 CAIM/CAIE	12.40-13.30	

- a) Gli alunni possono entrare a scuola al suono della prima campanella (5 minuti prima dell'inizio stabilito per le lezioni) nei rispettivi plessi e raggiungono direttamente le proprie aule.
- b) I docenti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (8,25) al suono della prima campanella. Gli studenti devono trovarsi in classe entro gli orari riportati nella precedente tabella.
- c) I portoni della scuola devono rimanere chiusi: i collaboratori scolastici sorvegliano gli ingressi e le uscite dell'Istituto, che non devono mai restare incustoditi e controllare che nessun alunno esca senza il permesso e che nessun estraneo entri senza alcuna forma di controllo.
- d) Durante lo svolgimento di qualsiasi attività scolastica, non è consentito a persone esterne entrare nelle classi.

ART. 2 – GIUSTIFICAZIONI

- a) Le assenze individuali, le entrate in ritardo e le uscite anticipate devono essere giustificate dai genitori, tramite il registro elettronico.
- b) All'inizio dell'ora i docenti in servizio devono controllare le giustificazioni delle assenze e delle entrate in ritardo.

ART. 3 – RITARDI

- a) Gli alunni in ritardo vengono ammessi dal docente presente in classe.
- b) Sono previsti permessi permanenti di ingresso posticipato, in casi documentati, dall'inizio delle lezioni agli alunni pendolari per particolari motivi di trasporto: le richieste vanno inoltrate dai genitori presso la segreteria didattica utilizzando gli appositi modelli predisposti. I permessi permanenti sono concessi dal Dirigente Scolastico ed hanno validità annuale. L'elenco degli alunni autorizzati sarà riportato nel registro di classe.
- c) I ritardi occasionali di qualsiasi tipo da parte degli alunni vanno giustificati dal genitore tramite il registro elettronico.
- d) Gli alunni che arrivano frequentemente in ritardo, per evitare di interrompere l'attività scolastica e quindi nel rispetto del lavoro dei docenti e dei compagni, entrano in classe al cambio dell'ora e nell'attesa, sosterranno nell'atrio dell'ingresso sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici.
- e) Qualora il ritardo sia dovuto ad oggettivi ed eccezionali motivi che coinvolgono diversi ragazzi (disservizi nei trasporti, condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, ecc.), il Dirigente scolastico o un suo collaboratore può consentire l'ingresso in aula dei ragazzi anche senza attendere il cambio dell'ora.
- f) I ritardi senza giustificazione vengono annotati sul registro elettronico e devono essere comunque giustificati dai genitori sullo stesso non oltre 3 giorni (salvo casi eccezionali).
- g) Il ripetersi della mancanza di giustificazione per tre volte comporterà come sanzione disciplinare l'ammonizione scritta del dirigente scolastico sul registro elettronico con richiesta di presa visione da parte della famiglia.
- h) Il ripetersi dei ritardi, in quanto pregiudizievole all'attività didattica, oltre a comportare sanzioni disciplinari, si rifletterà sull'attribuzione del voto di comportamento e del credito scolastico.
- i) Per le comunicazioni alle famiglie si fa riferimento a quanto espresso a proposito delle competenze del Coordinatore di classe (art.1 del Titolo 3)

ART. 4 – USCITE ANTICIPATE

- a) Sono previsti permessi permanenti di uscita anticipata dalle lezioni, in casi documentati, agli alunni pendolari solo per **particolari** motivi di trasporto: le richieste vanno inoltrate dai genitori presso la segreteria didattica utilizzando gli appositi modelli predisposti. I permessi permanenti sono concessi dal Dirigente Scolastico ed hanno validità annuale. L'elenco degli alunni autorizzati sarà riportato nel registro di classe.
- b) Non è consentito uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni **se non per motivi eccezionali**.
- c) L'autorizzazione all'uscita anticipata è concessa dal dirigente scolastico o da un suo collaboratore, sentito il docente
- d) dell'ora in cui l'alunno chiede di uscire dalla scuola
- e) Gli studenti minorenni possono essere prelevati esclusivamente di persona da uno dei genitori o da una persona delegata che deve esibire documento di riconoscimento.
- f) In caso di richiesta di uscita anticipata da scuola da parte degli alunni minorenni, il docente è tenuto ad indicare sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito.
- g) In caso di alunni maggiorenni, i permessi sono concessi in via eccezionale e per motivi che devono comunque essere accertati telefonicamente presso le famiglie. L'insegnante deve annotare l'orario dell'uscita anticipata sul registro di classe. Il numero massimo di uscite anticipate è di n. 2 al mese.
- h) Prima di uscire dalla scuola il ragazzo **deve** presentare l'autorizzazione al collaboratore scolastico che vigila l'uscita.

ART. 5 – ASSENZE

- a) Tutte le assenze devono essere giustificate dai genitori o dal tutore dell'alunno minorenne o dall'alunno stesso (se maggiorenne) tramite il registro elettronico con le credenziali riservate dei

genitori/tutore o personali dello studente maggiorenne

- b) Per assenze superiori a cinque giorni consecutivi, in caso di malattia è indispensabile la presentazione di un certificato medico di guarigione (da conservare nel fascicolo personale a cura dell'Ufficio Didattica).
- c) Per assenze superiori a cinque giorni consecutivi per motivi non di salute, i genitori sono tenuti alla preventiva informazione tramite mail. Il dirigente o suo delegato riammetterà l'alunno, anche se maggiorenne, solo dopo giustificazione personale dei genitori.
- d) Le assenze vengono annotate sul registro elettronico e dovranno essere giustificate non oltre tre giorni dal rientro in classe; la mancata e reiterata inosservanza, inciderà negativamente sull'attribuzione del voto di comportamento.
- e) Il ripetersi della mancanza di giustificazione per tre volte comporterà la comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore di classe.
- f) Le assenze collettive, che vedono coinvolta la maggioranza della classe e che si configurano come astensioni arbitrarie dalle lezioni comportano la comunicazione alle famiglie a cura del coordinatore di classe.
- g) Nel caso di assenze collettive, i docenti della prima ora sono tenuti a dare tempestiva comunicazione ai responsabili di plesso o al Dirigente scolastico e al coordinatore di classe
- h) Il ripetersi delle assenze individuali, nonché di quelle collettive non motivate, in quanto pregiudizievole all'attività didattica, influirà sull'attribuzione del voto di comportamento. Tale comportamento determinerà l'ammonizione scritta sul registro elettronico da parte del Dirigente Scolastico
- i) Relativamente alla frequenza scolastica, a partire dall'anno scolastico 2010/11, ai sensi dell'art. 14 comma 7 DPR n.122 del 22/6/09, per la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale; ai sensi di tale norma, il Collegio dei docenti stabilisce deroghe in presenza di assenze documentate e continuative.
- j) I certificati medici che riportano le date di inizio e fine della malattia danno diritto alla decurtazione dal monte ore di lezione ai fini della validità dell'anno scolastico secondo le deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti; tali certificati non possono comunque essere presentati oltre cinque giorni dal rientro a scuola. Lo sfioramento dei cinque giorni comporta la decadenza dal diritto alla decurtazione delle ore di assenza dal computo effettuato ai fini della validità dell'anno scolastico
- k) Delle assenze, delle entrate in ritardo, delle uscite anticipate e delle sanzioni disciplinari il docente coordinatore di classe effettuerà periodicamente un controllo sul registro elettronico per avere il quadro della situazione della classe e dei singoli alunni per informare le famiglie tramite segreteria.

ART.6 – MODIFICHE ORARIO DELLE LEZIONI.

Nel caso di scioperi, assemblee o assenze di docenti, potranno essere apportate delle modifiche nell'orario delle lezioni, con eventuali entrate posticipate e uscite anticipate: tali modifiche saranno comunicate, tramite avviso sulla bacheca del registro elettronico diretto ad alunni e genitori, almeno un giorno prima. Nelle classi quinte gli studenti maggiorenni potranno lasciare anticipatamente la scuola anche senza il preavviso di un giorno.

ART. 7– DIVIETO DI FUMO

- a) In base alla legge n° 584 dell'11/11/1975 e successive norme in materia, è vietato fumare in tutti i locali scolastici, nelle pertinenze esterne della scuola e sulla nave scuola. Pertanto è vietato fumare nelle aule, nei corridoi, nei bagni e in ogni altro locale dell'Istituto e negli spazi esterni senza

eccezione alcuna, oltre che per disposizione di legge, per rispetto dell'ambiente e tutela della salute individuale e collettiva. Il divieto è valido per tutte le componenti della comunità scolastica.

- b) I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa (comminata da un responsabile nominato dal Dirigente scolastico) ai sensi della legge; gli alunni possono essere, altresì, soggetti a sanzioni disciplinari di cui all'art. 3 Titolo 4 del presente Regolamento.

ART. 8 – USO DEL TELEFONO CELLULARE

- a) È vietato a tutte le componenti della comunità scolastica l'utilizzo del telefono cellulare per motivi personali durante le ore di lezione e di qualsiasi attività scolastica.
- b) È ammesso, per gli studenti, l'utilizzo del cellulare, previa autorizzazione del docente, per scopi esclusivamente didattici.
- c) In assenza di specifica autorizzazione del docente, durante le lezioni i cellulari devono essere tenuti spenti e riposti nello zaino/borsa.
- d) Le famiglie degli studenti in caso di necessità devono comunicare con i propri figli tramite il telefono del plesso scolastico frequentato.
- e) La Direttiva MPI n.104 del 30-11-2007 ha ribadito il divieto dell'utilizzo del telefono cellulare anche in relazione ai casi di violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali con messaggistica, video e altro. (cfr. Dir. 30/2007 e Dir. 104/2007.)
- f) Essendo vietato l'utilizzo del cellulare per scopi personali, per motivi di sicurezza, agli alunni e al personale scolastico è fatto divieto di utilizzare qualsiasi presa elettrica (nelle aule, lungo i corridoi, nei laboratori, nei bagni, nelle palestre, ecc.) se non esplicitamente autorizzati dal docente per gli alunni, dal DS per i docenti e dal DSGA per il personale ATA.

ART. 9 – REGOLAMENTAZIONE USO FOTOCOPIATRICE

- a) Sono autorizzate fotocopie esclusivamente per uso didattico a richiesta dell'insegnante.
- b) I docenti sono muniti di tessera personale con un numero di copie precaricato.

ART. 10 – GESTIONE DEGLI SPAZI.

- a) Ogni componente della comunità scolastica (Docenti, personale ATA, genitori, e alunni) può disporre di bacheche per l'affissione di manifesti, comunicati, convocazioni, ecc. L'uso di tali spazi esige il rispetto della libertà di espressione e della dignità delle persone e delle istituzioni. Di tutto il materiale affisso devono essere indicati i diversi responsabili (con la firma di singole persone o di rappresentanza dei gruppi).
- b) I locali della scuola possono essere utilizzati dagli studenti al di fuori dell'orario delle lezioni per lo svolgimento di seminari e attività di gruppi di studio o di ricerca, presentando richiesta scritta e motivata al Dirigente Scolastico, almeno cinque giorni prima; in relazione alle esigenze di servizio, il Dirigente Scolastico assegnerà i locali disponibili e concorderà i giorni e le modalità dell'utilizzo degli stessi.
- c) L'utilizzo di ciascun laboratorio è disciplinato da uno specifico regolamento redatto dal docente responsabile congiuntamente all'inventario del materiale.
- d) L'utilizzo degli spazi interni ed esterni della scuola, in caso di emergenza da COVID -19 decretata dagli organi competenti (ministero della Salute) è subordinato al rispetto del piano Covid d'istituto in cui per ogni locale è riportata la capienza massima, le regole sui distanziamenti e l'uso della mascherina.

ART. 11 -- TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI SCOLASTICI

- a) Studenti, genitori e personale tutto della scuola si impegnano insieme a osservare l'integrità dell'Istituto inteso come patrimonio materiale, culturale e sociale ad essi affidato.
- b) Gli insegnanti, gli assistenti tecnici e gli studenti sono tenuti a rispettare rigorosamente i **REGOLAMENTI** dei **LABORATORI**: sono responsabili della conservazione delle attrezzature che utilizzano e sono tenuti all'immediata segnalazione al D.S. e al DSGA di eventuali danni o altri inconvenienti
- c) Per quanto riguarda i beni scolastici di ogni tipo, eventuali rotture dovute ad usura e ad incidenti involontari saranno riparate a carico della scuola. Nell'eventualità che rotture o danni siano riconducibili a negligenza o a manifestazioni di vandalismo degli allievi o di tutto il personale della scuola la riparazione sarà a carico dei responsabili, per i quali saranno presi anche opportuni provvedimenti disciplinari.
- d) In caso di mancata individuazione del diretto responsabile, rispondono in solido tutti gli alunni della classe, se il danno riguarda l'aula, tutti gli alunni dell'Istituto, se il danno riguarda la scuola nel suo complesso

ART.12 -- BIBLIOTECA

Tutto il personale della scuola e gli studenti possono consultare o prendere in prestito i libri della biblioteca negli orari e secondo le modalità definite dal responsabile del servizio biblioteca che renderà pubblici gli orari di apertura.

ART.1 - DOCENTI

- a) I diritti e i doveri del personale docente e non docente sono determinati dai CCNL a cui si rimanda; le norme contenute nel presente Regolamento richiamano i punti più importanti dei CCNL.
- b) L'insegnante deve trovarsi in classe, cinque minuti prima del suono della prima campanella, per accogliere i propri alunni.
- c) In caso di assenza, per legittimo impedimento, gli insegnanti sono tenuti ad avvisare tempestivamente l'Ufficio di Segreteria, prima dell'inizio delle lezioni, al fine di poter predisporre le sostituzioni.
- d) Il docente ha l'obbligo di controllare la presenza degli alunni ogni volta che inizia la sua lezione, di apporre la propria firma sul registro elettronico, di registrare gli assenti e i ritardatari, di controllare le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, valutare le richieste di uscita anticipata, secondo quanto previsto nel **Titolo 1 del presente Regolamento**.
- e) Il docente deve tenere costantemente aggiornato il **registro elettronico**, sia come Registro di classe che come Giornale del Professore, in quanto documento ufficiale da compilare quotidianamente in ogni sua parte.
- f) I docenti del triennio del Nautico ,per le discipline d'indirizzo elencate nel piano didattico del SGQ, dovranno tenere costantemente aggiornato anche il registro del SIDI quale strumento di erogazione e controllo del servizio di formazione marittima rientrante nel SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ.
- g) Al termine dell'ultima ora di lezione il docente in servizio ha il compito di spegnere il computer e gli altri dispositivi digitali presenti nell'aula.
- h) Gli alunni coinvolti in visite guidate, in manifestazioni culturali o educative di vario genere, in progetti, in attività di PCTO devono essere annotati sul registro di classe come presenti fuori aula a cura dei docenti in servizio.
- i) Il personale scolastico deve rispettare il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto e sue pertinenze.
- j) I docenti non devono usare il cellulare per motivi personali durante le lezioni e durante lo svolgimento di altre iniziative scolastiche.
- k) Durante le astensioni dalle lezioni degli alunni i docenti sono tenuti ad essere presenti in Istituto rispettando il proprio orario di servizio.
- l) La presenza anche di un solo alunno durante gli scioperi o le astensioni collettive impone che l'insegnante rimanga nell'aula con l'alunno.
- m) I docenti sono tenuti ad informare gli studenti sulla programmazione didattico-educativa della classe, sulla programmazione didattica disciplinare, sulle griglie di valutazione delle prove scritte, grafiche, orali, sulla griglia di valutazione del comportamento, sulla scelta dei libri di testo, sul materiale didattico.
- n) Le verifiche scritte devono essere programmate e comunicate agli alunni con annotazione sul registro elettronico almeno 4 giorni prima.
- o) Sono da evitare due prove scritte nello stesso giorno. Si può derogare a tale principio, in via eccezionale, quando i rinvii rendano impossibili le valutazioni periodiche.
- p) Valutazioni negative e sanzioni disciplinari devono essere sempre motivate all'alunno con tempestività e chiarezza.

ART. 2 – VIGILANZA ALUNNI

- a) Il personale, docente e ATA, è responsabile della vigilanza e della sorveglianza in tutto il periodo in cui gli alunni si trovano all'interno dei locali scolastici.
- b) I collaboratori scolastici devono sorvegliare gli accessi, che non devono mai restare incustoditi, e controllare che nessun estraneo entri senza alcuna forma di controllo e che nessun alunno esca senza l'autorizzazione concessa dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore.
- c) La vigilanza degli studenti all'ingresso e all'uscita dell'Istituto, lungo i corridoi, ai piani, nel seminterrato ed in prossimità dei bagni viene esercitata dai collaboratori scolastici.

- d) Il docente dell'ultima ora di lezione deve aver cura che l'uscita degli studenti dalle aule non avvenga in nessun caso prima del suono della campanella e vigilare che la classe esca nel modo più ordinato e corretto possibile, dopo aver verificato che l'aula venga lasciata dagli alunni senza carte o rifiuti per terra e sui banchi. Il docente dell'ultima ora è tenuto al rigoroso rispetto delle procedure di uscita previste nel piano COVID se in vigore.
- e) Durante le lezioni e le esercitazioni nelle aule, nei laboratori, nelle officine, nella palestra, la vigilanza degli studenti è esercitata dai docenti e dagli assistenti tecnici.
- f) Qualora per esigenze didattiche la classe sia divisa per consentire lavori di gruppo, deve essere assicurata la presenza di un operatore per ciascun gruppo.
- g) Il trasferimento delle classi dall'aula ad altro ambiente (palestra, laboratori, Aula Magna, etc.) deve avvenire sempre con l'accompagnamento di un docente e i collaboratori scolastici devono vigilare affinché studenti di altre classi non si introducano nelle aule lasciate vuote.
- h) Prima di recarsi nei laboratori o in palestra per lo svolgimento delle attività didattiche gli alunni devono mettere in sicurezza gli oggetti personali che lasciano in classe. L'Istituto non assume responsabilità alcuna per libri e/o oggetti personali lasciati incustoditi dagli alunni.
- i) I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico al piano affinché vigili sulla classe.
- j) La vigilanza di tutto il personale nei confronti degli alunni, nel caso di attuazione del Piano COVID d'Istituto, in seguito al ripristino dell'emergenza, deve riguardare prioritariamente:
- L'uso della mascherina e l'igienizzazione delle mani;
 - Il rispetto del distanziamento di almeno un metro;
 - La presenza di eventuali assembramenti;
 - Il rispetto dei percorsi di ingresso/uscita;
 - Altre prescrizioni contenute nel piano Covid d'Istituto.
- k) L'avvicendamento dei docenti al cambio dell'ora deve avvenire nel più breve tempo possibile.
- l) Durante il cambio dei professori le porte delle aule devono restare aperte per consentire ai collaboratori scolastici l'estensione della vigilanza.
- m) I docenti non devono far uscire più di un alunno per volta e devono controllare che le uscite non durino più di 5 minuti; nella prima ora di lezione le uscite dalla classe non sono permesse, tranne che per casi di effettiva necessità.
- n) Durante la ricreazione i docenti devono rimanere nella classe dove hanno svolto lezione, in presenza di alunni, o nelle zone adiacenti ad essa, fino al termine della ricreazione, e devono intervenire in presenza di comportamenti scorretti degli alunni (anche se si tratta di altre classi).
- o) La ricreazione si svolge secondo il piano definito dai responsabili di plesso. Nel caso di attuazione del piano COVID in seguito al ripristino dell'emergenza pandemica, la ricreazione si svolge in classe oppure all'aperto secondo il "piano ricreazione" sotto la vigilanza del docente della 3ª ora.
- p) Non è previsto il servizio di consegna di pizze, panini ecc. da parte di soggetti esterni. Ogni alunno porterà da casa la propria merenda.
- q) Durante l'assemblea di classe e d'Istituto è operante l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti che sono in servizio in quelle ore, in quanto le assemblee si svolgono in orario scolastico. I docenti sono tenuti a sostare all'interno o nei pressi del luogo ove si svolge l'assemblea e possono richiedere l'intervento del Dirigente scolastico o del responsabile di plesso in caso di svolgimento non ordinato.
- r) In caso di scioglimento dell'assemblea, gli studenti saranno accompagnati in classe dai docenti in servizio secondo l'orario di lezione.

Titolo 3: Rapporti scuola famiglia

ART.1 COLLOQUI COMUNICAZIONI CONVOCAZIONI

- a) I colloqui con i genitori potranno svolgersi con cadenza quindicinale da remoto o in presenza. Sarà pubblicato il calendario con le settimane di ricevimento. I genitori si prenoteranno con l'apposita funzione del registro elettronico. Per ogni ora di ricevimento il docente stabilisce, a sua discrezione, se intende svolgere colloqui telefonici e il loro numero massimo. Per i colloqui che si svolgeranno telefonicamente su chiamata dell'insegnante sarà utilizzato, laddove non disponibile un apparecchio della scuola, il proprio telefono a titolo volontario.
- b) I docenti coordinatori di classe effettuano periodicamente un controllo sul registro elettronico delle assenze, delle entrate in ritardo, delle uscite anticipate e delle sanzioni disciplinari per avere il quadro della situazione della classe e di ogni alunno.
- c) I docenti coordinatori di classe effettuano comunicazioni alle famiglie a mezzo fonogramma, via email, attraverso il registro elettronico o l'ufficio della segreteria alunni.
- d) I singoli docenti possono convocare autonomamente per un colloquio i genitori degli alunni per comunicazioni inerenti profitto, assenze e disciplina.
- e) I Consigli di classe demandano al coordinatore la convocazione dei genitori in caso di problemi comportamentali e/o di profitto di singoli alunni.
- f) Il Dirigente Scolastico convoca i genitori, per gli alunni minori, e gli studenti maggiorenni, in caso di mancanze disciplinari che prevedono la sospensione o l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per l'audizione preliminare all'avvio del procedimento disciplinare.

ART.2 PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA SCOLASTICA

- a) I genitori degli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea secondo le modalità stabilite nell'art. 15 del D.L. 297/94.
- b) Ad inizio anno scolastico vengono elette le componenti genitori all'interno dei Consigli di classe per la partecipazione agli OO. CC.
- c) I genitori rappresentanti di classe costituiscono un **Comitato dei Genitori** che partecipa continuativamente alle scelte educative ed alle azioni che la scuola adotta in ambito disciplinare con la finalità di condividere e potenziare le linee operative stabilite, di stimolare una costante riflessione e di individuare aree di possibile intervento.
- d) Ogni tre anni vengono eletti i rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto che vengono surrogati nel caso in cui un alunno non appartiene più all'Istituto
- e) Nel mese di ottobre di ogni anno scolastico si svolgono le elezioni dei rappresentanti di classe dei genitori.

ART.3 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA- FAMIGLIA

A partire dall'anno scolastico 2009/10, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. (D.P.R. n.235/07, art.3)

L'obiettivo del patto educativo è quello di impegnare anche le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

La scuola dell'autonomia può svolgere la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori oltre che con il territorio,. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il "patto" vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i

diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie.

A partire dall'a.s. 2020/21 il patto di corresponsabilità è integrato con una sezione sulle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19 e una sezione relativa alla Didattica Digitale Integrata/Didattica a Distanza.

Il patto di corresponsabilità è pubblicato sul sito della scuola e viene condiviso, ogni anno, mediante il registro elettronico. Ai genitori è richiesta la presa visione come strumento di sottoscrizione.

Titolo 4 -Studenti

Diritti dello studente (dallo Statuto delle studentesse e degli studenti con modifiche introdotte dal D.P.R. 235/2007).

ART. 1 VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

- a) La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione di conoscenze, competenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- b) La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, incardinata sui valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia stipulata a New York il 20 novembre 1989 in coerenza con i principi generali dell'ordinamento italiano.
- c) La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
- d) La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

ART. 2 - DIRITTI

- a) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta all'pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- b) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- c) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- d) Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- e) Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i loro genitori.
- f) Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività

didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

- g) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
1. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
 2. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri

- a) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- b) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- c) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
- d) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto.
- e) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni alle persone e al patrimonio della scuola.
- f) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi proporzionati all'infrazione e alla sua reiterazione.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

In base alla gravità delle mancanze disciplinari, gli organi competenti a comminare le sanzioni sono:

il **Docente**, il **Dirigente Scolastico**, il **Consiglio di classe** e il **Consiglio d'Istituto**, secondo lo schema che segue:

MOTIVAZIONE	SANZIONI	ORGAN O COMPE TENTE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Inadempienze ai doveri scolastici (entrate in ritardo; mancato svolgimento dei compiti assegnati o dell'obbligo di portare i materiali scolastici; assenze "strategiche"; usare oggetti estranei all'attività didattica che distraggono durante la lezione (auricolari, etc.) 2. Comportamenti non conformi ai principi di correttezza e buona educazione (non rivolgere il saluto al capo d'istituto e a tutto il personale della scuola; usare un abbigliamento poco decoroso; consumare cibi e bevande in classe; uscire dalle aule al termine delle lezioni in modo disordinato; urlare; fischiare; buttare carte per terra) 3. Permanenza superiore ai 5 minuti in caso di permesso di uscita accordato dal docente. 4. Rientro in classe in ritardo dopo la ricreazione. 5. Spostarsi da un piano all'altro dell'edificio durante la ricreazione o le ore di lezione senza motivo. 6. Uscire dall'aula durante il cambio di lezione. 7. Disturbo delle lezioni 	Richiamo verbale	Docente

<ol style="list-style-type: none"> 8. Reiterate mancanze di cui ai punti 1-7 9. Uso del cellulare durante le ore di lezione e di qualsiasi attività scolastica se non per scopi didattici previa autorizzazione del docente. 10. Assenze e ritardi non giustificati dopo <u>3 giorni dal rientro</u>. 11. Disturbo continuativo durante le lezioni, nonostante i richiami del docente. 12. Uso di un linguaggio volgare o di bestemmie. 13. Allontanamento dall'aula, dai laboratori, dalla palestra, senza autorizzazione del docente. 14. Sosta per i corridoi e disturbo alle altre classi sia nel cambio dell'ora di lezione che in orario di lezione. 15. Lancio di oggetti dalle finestre. 16. Mancato rispetto della pulizia dell'aula e dei locali scolastici, compreso il bagno. 17. Danni causati per negligenza ad oggetti di proprietà dei compagni o ad arredi suppellettili o attrezzature della scuola (oltre al risarcimento del danno). 	Nota disciplinare sul registro di classe	Docente
---	---	----------------

<p>18. Reiterate mancanze di cui ai punti 9 - 17. 19. Dopo TRE assenze o ritardi non giustificati. 20. Assenze collettive ed arbitrarie dalle lezioni. 21. Violazione del divieto di fumo (oltre alla sanzione amministrativa). 22. Mancato rispetto dei regolamenti dei laboratori o utilizzo improprio delle attrezzature della scuola. 23. Mancanza di rispetto verso i compagni e/o tutto il personale della scuola.</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro di classe</p>	<p>Dirigente scolastico</p>
<p>24. Reiterate mancanze di cui ai punti 19 - 23. 25. Allontanamento dalla scuola senza permesso. 26. Mancato rispetto della segnaletica e dei dispositivi di sicurezza. 27. Danni causati per vandalismo ad arredi suppellettili o attrezzature di proprietà della scuola o di altri (oltre al risarcimento del danno). 28. Danni causati per vandalismo durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione (oltre al risarcimento del danno). 29. Mancanza di rispetto verso i compagni e/o tutto il personale della scuola (uso di minacce, intimidazioni o vessazioni nei confronti di altri alunni, comportamento aggressivo o offensivo verso i compagni e/o il personale della scuola). 30. Realizzazione e/o diffusione sul web di foto o filmati aventi per oggetto qualsiasi momento della vita scolastica senza preventiva ed esplicita autorizzazione degli interessati”.</p>	<p>Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni.</p>	<p>Consiglio di classe</p>
<p>31. Reiterate mancanze di cui ai punti 25 - 32 32. Grave mancanza di rispetto (comportamenti gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana, ad es. violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale). 33. Comportamenti che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone o che costituiscano reati di particolare gravità. 34. Danni particolarmente gravi causati per vandalismo (oltre al risarcimento del danno). 35. Reati punibili penalmente (furto, uso e spaccio e altre fattispecie che configurino un reato punibile penalmente).</p>	<p>Sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni.</p> <p>Denuncia forze dell'ordine</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p> <p>Dirigente Scolastico</p>
<p>36. Nelle situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale e qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.</p> <p>Denuncia forze dell'ordine</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p> <p>Dirigente Scolastico</p>
<p>37. Nei casi più gravi di quelli indicati nel punto 32 – 36.</p>	<p>Esclusione dallo scrutinio finale.</p> <p>Non ammissione all'esame di stato.</p> <p>Denuncia forze dell'ordine</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p> <p>Dirigente Scolastico</p>

Si configurano come **mancanze lievi** le condotte che per modalità del comportamento, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri declinati nei **Doveri degli studenti** e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali:

RELATIVAMENTE AL COVID (IN CASO DI RIPRISTINO DELLO STATO DI EMERGENZA PANDEMICO)

- a) non indossare la mascherina negli spostamenti in entrata e in uscita dall'Istituto e dall'aula, nei movimenti all'interno dell'aula e comunque qualora non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro (anche durante la ricreazione all'esterno);
- b) non igienizzare le mani;
- c) creare assembramenti al cambio dell'ora o negli spazi comuni all'interno dell'Istituto;
- d) trovarsi nei corridoi o nei locali della scuola diversi dalla propria aula, senza una valida motivazione autorizzata
- e) dal docente dell'ora;
- f) non rispettare i percorsi indicati e il verso di percorrenza per muoversi all'interno dell'Istituto
- g) non rispettare la procedura di accesso ai Servizi igienici, ai distributori automatici;
- h) prima dell'inizio delle lezioni e al cambio d'ora, alzarsi dal proprio posto senza autorizzazione;
- i) entrare o uscire dall'aula o dall'Istituto senza rispettare le regole di distanziamento.

RELATIVAMENTE ALLA DID/DAD (IN CASO DI RIPRISTINO DI QUESTA MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA)

- a) non rendersi presenti alle lezioni in DAD;
- b) non mantenere la telecamera accesa e non utilizzare il microfono come da indicazioni del docente.
- c) non presentarsi alle lezioni a distanza con un abbigliamento adeguato; assistere alle lezioni in un ambiente non silenzioso, che può arrecare disturbo ai compagni e al docente.

Le mancanze di cui alle lettere a), b), c), d) e) relative al COVID e quelle a), b), c), relative alla DAD sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che le rileva o dal Dirigente scolastico con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto e/o con l'allontanamento dalla lezione.

Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe (elettronico) e sul libretto personale dello studente e ne viene data comunicazione alle famiglie. Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere sanzionato con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

Si configurano come mancanze gravi

RELATIVAMENTE AL COVID

- a) Reiterare i comportamenti delle lettere a), b), c), d), e)

RELATIVAMENTE ALLA DAD

- a) Reiterare i comportamenti delle lettere a), b), c), d)
- b) Utilizzare il telefono cellulare per motivi non direttamente connessi alla didattica a distanza e senza l'autorizzazione del docente.

Si configurano come mancanze gravissime:

RELATIVAMENTE ALLA DAD

- a) **catturare registrazioni e screen shot dei docenti o dei compagni; divulgare registrazioni delle lezioni o materiali didattici dei docenti e dei compagni**

Le mancanze gravi di cui alle lettere a), b) vengono sanzionate con l'ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico e/o con la sospensione dalle lezioni.

Le mancanze gravissime sono sanzionate con la sospensione da un minimo di giorni 1 fino a 15gg. Nel caso di reiterazione è prevista la sospensione fino al termine delle lezioni e in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della comportamento e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della comportamento medesima potrà essere disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato

Di ogni sanzione più grave della nota disciplinare (ammonizione e sospensione) viene data comunicazione

alla famiglia attraverso apposita comunicazione a cura del coordinatore di classe e/o dirigente scolastico
Le sanzioni comminate vengono riportate sul registro elettronico e conservate agli atti nel Fascicolo personale dell'alunno.

Il numero e la gravità di sanzioni disciplinari influisce sulla attribuzione del voto di comportamento e del credito scolastico.

ART. 5 IMPUGNAZIONI

- a) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti maggiorenni o dei genitori dei minori e da parte di chiunque vi abbia interesse, entro sette giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all' Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore
- b) Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia lo studente o il genitore dei minorenni può ricorrere al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva sui reclami.

ART. 6 ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO

- 1) Il Consiglio d'Istituto nomina l'Organo di Garanzia di cui al DPR 249/98 modificato dall'art 2 DPR 235/2007
- 2) L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico. E' composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da uno studente tra i rappresentanti del Consiglio d'Istituto (eletto nella riunione d'insediamento) e da un genitore membro del Consiglio di Istituto.
- 3) L'organo di garanzia resta in carica per un anno scolastico.
- 4) Vengono nominati 3 membri supplenti (un docente, un alunno e un genitore) che intervengono in sostituzione dei membri designati in caso di incompatibilità.
- 5) Per la validità delle deliberazioni dell'Organo di garanzia è sufficiente la presenza della maggioranza .
- 6) Tale Organo decide nel termine di 10 giorni dal ricevimento del reclamo.
- 7) L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Titolo 5: Assemblee studentesche

PREMESSA

Le assemblee studentesche sono regolamentate dal Decreto Legislativo **N.297/94** (Art. 12 D.L. 297/94)

Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Dopo l'elezione degli alunni rappresentanti di classe e d'Istituto previste per fine ottobre potranno tenersi le relative assemblee.

- Assemblee di classe: si svolgeranno in classe seguendo le stesse regole del piano COVID tenute durante le lezioni.

- Assemblee d'istituto: potranno svolgersi in presenza fermo restando l'occupazione degli spazi designati con un numero di studenti compatibile con le misure di sicurezza anche in relazione alle indicazioni ministeriali sul contenimento del contagio da COVID- 19 in assenza dello stato di emergenza.

(Art. 13 D.L. 297/94)

- 1) Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di **partecipazione democratica** per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
- 2) Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.
- 3) In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
- 4) I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco d'istituto.
- 5) Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto.
- 6) È consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto e di una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
- 7) A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
- 8) Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato i docenti che lo desiderino.

(Art. 14 D.L. 297/94)

- 1) L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio d'istituto.
- 2) L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
- 3) La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico.
- 4) Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il Dirigente Scolastico eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
- 5) Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n.249/98 art. 2 comma 9) recita: "La scuola **garantisce e disciplina** nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto."

Nella Nota Ministeriale n.4733/A3 del 26/11/03 si precisa che l'istituzione scolastica ha il dovere di tutelare l'esercizio del diritto di assemblea "sempre che ricorrano talune condizioni", ed in particolare che esse siano tenute secondo quanto precisato nell'art. 13 del D.L. 297/94 (comma 1, 6 e 7): utilizzate in questo modo le assemblee studentesche concorrono al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni. Pertanto "l'istituzione scolastica ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni".

Sulla base di quanto espresso nel D.L. 297/94, nel D.P.R. N.249/98 e nella N.M. 4733/A3 del 26/11/03, nell' IIS Acciaiuoli- Einaudi l'esercizio del diritto di assemblea sarà disciplinato come segue:

- 1 È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto al mese, che in relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali.
- 2 Prima dell'inizio dell'assemblea del biennio e di quella del triennio, i docenti sono tenuti a fare l'appello e registrare le assenze e le giustificazioni.
- 3 L'assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.
- 4 Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
- 5 L'assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del COMITATO STUDENTESCO (ossia tutti i rappresentanti di classe e i rappresentanti d'Istituto) o su richiesta del 10% degli studenti.
- 6 Per stilare l'ordine del giorno (relativo all' "approfondimento dei problemi della scuola e della società"), in previsione dell'assemblea il Comitato studentesco si riunirà, al termine delle lezioni,
- 7 La richiesta della convocazione dell'assemblea (con l'indicazione della data e dell'ordine del giorno e con la firma dei richiedenti) deve essere presentata al Dirigente Scolastico per il tramite dei responsabili di plesso , almeno cinque giorni prima, salvo casi del tutto eccezionali.
- 8 Non appena ottenuta l'autorizzazione, l'ordine del giorno dovrà essere affisso alla bacheca degli studenti in modo che tutti possano prenderne visione.
- 9 All'assemblea di Istituto può essere richiesta "la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici": detta partecipazione deve essere programmata con la collaborazione del docente Funzione strumentale area 2: in tal caso la richiesta della convocazione dell'assemblea deve essere inoltrata almeno dieci giorni prima.
- 10 Qualora gli studenti volessero utilizzare le ore delle assemblee "per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo", devono concordare tali iniziative con il docente Funzione strumentale area 2 o eventualmente con altri docenti disponibili.
- 11 I ragazzi riuniti in assemblea non possono lasciare l'Istituto.
- 12 L'Assemblea è presieduta dai rappresentanti eletti.
- 13 Il Comitato studentesco ha il compito di garantire lo svolgimento democratico e ordinato dell'assemblea, nonché il rispetto dei locali in cui l'assemblea si svolge.
- 14 Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale firmato dai rappresentanti d'istituto.
- 15 Possono assistere alle assemblee, oltre al Dirigente scolastico o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
- 16 Durante l'assemblea di classe e d'Istituto è operante l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti che sono in servizio in quelle ore, in quanto le assemblee si svolgono in orario scolastico; tali docenti possono richiedere l'intervento del Dirigente scolastico in caso di impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
- 17 In caso di scioglimento dell'assemblea gli studenti saranno accompagnati in classe dai docenti in servizio secondo l'orario di lezione.

Titolo 6: Visite guidate e viaggi di istruzione

1. I viaggi e le visite guidate sono proposti e programmati dai Consigli di Classe all'inizio dell'anno scolastico e inseriti nella programmazione di classe, con l'indicazione delle finalità didattico-educative, del periodo di attuazione e dei docenti accompagnatori.
2. Per i viaggi di istruzione il Consiglio di classe è chiamato a scegliere tra le proposte fatte dai docenti della classe e delle classi parallele, dai componenti della Commissione nominata dal Collegio dei Docenti, sentiti anche gli studenti.
3. La Commissione di docenti nominata dal Collegio dei Docenti quale referente per le uscite e i viaggi, curerà il coordinamento tra le varie componenti docenti-studenti-genitori per la definizione del programma dell'uscita didattica o del viaggio e la predisposizione degli atti e documenti necessari alla loro realizzazione..
4. La visita guidata o il viaggio non possono essere effettuati se non viene assicurata la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni componenti le singole classi interessate.
5. È vietato effettuare viaggi di istruzione nell'ultimo mese di lezioni.
6. Secondo quanto previsto dal presente Regolamento, l'alunno che è incorso in sanzioni disciplinari per comportamenti pericolosi per l'incolumità dei compagni può, a parere del consiglio di classe, essere escluso dalla partecipazione alle visite e ai viaggi di istruzione.
7. È facoltà di ciascun Consiglio di Classe accordare l'autorizzazione alla visita o viaggio, anche in rapporto al comportamento generale della classe interessata.
8. Per le manifestazioni culturali-educative di vario genere che si svolgono nel corso dell'anno (che non sono inserite nella programmazione di classe) e alle quali la scuola è invitata a partecipare con la presenza degli studenti, la scelta della classe o dei ragazzi (di classi differenti) che parteciperanno alla manifestazione sarà concordata dai coordinatori e dalla Funzione strumentale Area 2, tenendo presente la ricaduta in termini didattici ed educativi e il rapporto con i programmi di studio: il docente accompagnatore, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, deve annotare tempestivamente sul registro di classe la data e l'orario stabiliti per tale iniziativa.
9. Per consentire l'ordinata, efficace ed efficiente realizzazione dei viaggi e /o visite guidate, dopo l'approvazione nei Consigli di classe di novembre, sulla base delle proposte della Commissione appositamente nominata e degli stessi Consigli di Classe, agli studenti, entro il 15 dicembre, sarà richiesto il versamento di una quota quale acconto di partecipazione. Le pre- adesioni sono requisito essenziale sulla base del quale la scuola potrà attivare, con le agenzie preposte, la loro organizzazione e prendere i relativi impegni di spesa.
10. La quota di acconto versata sarà restituita solo nel caso in cui il viaggio o la visita venga annullata.
11. Per gli studenti che completano il pagamento, per ogni viaggio, sarà attivata un polizza assicurativa di annullamento, a carico dei partecipanti, per il rimborso, in caso di mancata partecipazione, nei casi previsti dalla polizza stessa.
12. Eventuali defezioni per motivi non ricompresi nella polizza non danno diritto a rimborso.

APPENDICE

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto

INDICE	Premessa	24
Capitolo 1. BULLISMO E CYBERBULLISMO		25
Definizione di bullismo e cyberbullismo		25
Bullismo e cyberbullismo a confronto		26
Indicatori comportamentali della vittima		27
Indicatori comportamentali del bullo		27
Le dinamiche di gruppo		28
Capitolo 2.IL PROGETTO D'ISTITUTO		28
Strumenti per la segnalazione e la denuncia degli atti di bullismo e cyberbullismo		29
Capitolo 3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....		29
Responsabilità delle varie figure e organi scolastici.		30
Sanzioni disciplinari.....		31
Bibliografia.....		33
Sitografia.....		33

PREMESSA

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti sperimentano i processi di apprendimento, di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni tra pari. Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui ci si approccia alla scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita degli studenti.

Il benessere di un ragazzo dipende anche da variabili soggettive, quali l'autostima, l'auto-percezione, il grado di soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali egli condivide esperienze scolastiche ed extrascolastiche.

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il **Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo** sono strumenti ed espressioni di tale volontà. Il presente regolamento si prefigge di presentare il problema del bullismo e del cyberbullismo al personale e alle varie componenti della scuola, e di fornire informazioni sulle attività di prevenzione del fenomeno messe in atto dall'Istituto, nonché sulle misure educative e formative con specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni. Dunque il Regolamento risponde all'esigenza di conoscere, individuare e contrastare il fenomeno del bullismo sulla scorta delle "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017. Inoltre la tutela del pieno sviluppo della persona in ambiente sociale e formativo è riconosciuta dall'art. 2 della Costituzione. Di particolare importanza risulta quindi, per le varie componenti della scuola interessate alla relazione educativa, comprendere la responsabilità personale.

Nello specifico:

- gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli allievi;
- il Dirigente Scolastico ha il dovere di organizzare e di controllare le attività di vigilanza;
- i genitori hanno il dovere di educare il ragazzo.

Si parla tecnicamente, dal punto di vista giuridico, di:

- culpa in educando*, relativamente alla colpa dei genitori (l'affidamento dei figli alla scuola ed agli insegnanti non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dai loro figli);
- culpa in vigilando* ed anche *in educando* degli insegnanti (lo studente, con l'iscrizione ad una scuola, acquisisce il diritto a ricevere un'adeguata e serena formazione e la scuola ha il dovere di garantire tutto ciò, impedendo che atti illeciti ostacolino il corretto esercizio di tale diritto);
- culpa in organizzando*, nella misura in cui l'organizzazione scuola non controlli adeguatamente i comportamenti degli alunni. È compito del Dirigente Scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'Istituto.

È auspicabile un'azione sinergica e concorde, nella quale la scuola ha il preciso dovere di garantire a tutti che non accadano eventi e situazioni tali da impedire corretto esercizio del diritto di ciascuno studente a ricevere un'adeguata formazione, e in cui i genitori collaborino fattivamente con la scuola nell'educare i propri figli. In merito alla responsabilità formativa ed educativa nei confronti delle nuove generazioni la scuola, nell'esercizio della propria autonomia educativa e didattica, organizza e realizza un progetto formativo complessivo che tiene conto di tale responsabilità. In questa prospettiva i percorsi di prevenzione proposti agli allievi mirano a costruire legami di gruppo positivi, a potenziare il senso di appartenenza alla scuola, a favorire il riconoscimento dell'alterità e l'accettazione della diversità. Questi percorsi possono presentarsi in una pluralità di tipologie, e contemplare diversificati strumenti e

metodologie per il raggiungimento delle predette finalità. Gli interventi specifici di contrasto al bullismo si pongono come obiettivo primario quello di creare, entro la classe, un clima benevolo e di collaborazione al percorso. È importante coadiuvare e saper condurre la classe a far emergere e a riconoscere quanto prima un problema che riguarda e coinvolge tutti e non solo la diade bullo-vittima. Tale azione di *scaffolding* da parte dell'operatore esperto innesca un processo di cambiamento nelle dinamiche del gruppo classe.

Capitolo 1. BULLISMO E CYBERBULLISMO

1. DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il fenomeno del **bullismo** viene così connotato dai recenti contributi pedagogici: “comportamento che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime” (Sharp e Smith, 1995); “insieme di comportamenti aggressivi messi in atto da uno o più studenti verso altri compagni di scuola caratterizzati da: intenzionalità, persistenza nel tempo, disequilibrio di potere” (Gini, 2005). Inoltre “un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni” (Dan Olweus 1968, 1991). Esiste una pluralità di azioni che possono essere raggruppate sotto la denominazione “bullismo” e principalmente sono:

- azioni fisiche di prevaricazione, che spesso sono quelle che, facendo più notizia, sono più note all'opinione pubblica; esse possono andare da episodi di aggressione lieve (tirare i capelli o spintonare), all'appropriazione o danneggiamento di oggetti altrui, fino alle forme più gravi di violenza fisica;
- comportamenti verbali di prevaricazione, che comprendono diverse forme di minacce, insulti, prese in giro che possono riguardare temi scolastici, aspetti di personalità, caratteristiche fisiche (anche handicap o colore della pelle);
- comportamenti indiretti di prevaricazione, che costituiscono la modalità più subdola di bullismo, spesso basata sul pettegolezzo, sulla calunnia e miranti ad isolare ed escludere dal gruppo i destinatari.

All'interno del gruppo spesso si sviluppano dinamiche comportamentali da rilevare, analizzare e tenere in stretta considerazione, infatti i facenti parte del gruppo possono definirsi:

- spettatori passivi;
- supporter del bullo (con atteggiamenti quali ridere, guardare, ecc.);
- aiutanti estemporanei del bullo;
- complici stabili del bullo.

Inoltre vi è una forma di bullismo (**cyberbullismo**) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...), che si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato. Il fenomeno del cyberbullismo viene definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso”.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale.

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti situazioni:

- *Flaming*: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- *Outing* estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi , corredati da immagini a sfondo sessuale.

Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

2. BULLISMO E CYBERBULLISMO A CONFRONTO

<u>Bullismo</u>	<u>Cyberbullismo</u>
<u>Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell’Istituto</u>	<u>Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo</u>
<u>I bulli sono studenti, compagni di classe o d’Istituto, conosciuti dalla vittima</u>	<u>I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo</u>
<u>Le azioni di bullismo vengono raccontate e divulgate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente</u>	<u>Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo</u>
<u>Le azioni di bullismo avvengono durante l’orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa</u>	<u>Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24</u>
<u>Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive</u>	<u>I cyber bulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale</u>
<u>Causato dal bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima</u>	<u>Causato e messo in atto grazie alla percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia</u>
<u>Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili a seguito dell’atto di bullismo</u>	<u>Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni</u>
<u>Tendenza del bullo a sottrarsi da responsabilità giustificando come scherzose le azioni di violenza</u>	<u>Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato</u>

(Materiale fornito dal sito del MIUR)

1. INDICATORI COMPORTAMENTALI DELLA VITTIMA

Per fronteggiare il bullismo, oltre alle attività di prevenzione e alle azioni mirate in situazioni che richiedano un intervento specifico, è importante che la scuola sia in grado di riconoscere ed identificare precocemente i ragazzi a rischio di vittimizzazione, in virtù di qualche forma di fragilità emotiva, comportamentale e relazionale, e i gruppi maggiormente esposti al rischio di bullismo, in quanto facilmente oggetto di stereotipi e processi di esclusione (allievi con disabilità, studenti stranieri, ecc.). Essenziale dunque risulta saper riconoscere gli indicatori di vittimizzazione e segnalare con tempestività potenziali vittime al referente d'Istituto.

Gli indicatori di vittimizzazione coinvolgono le diverse dimensioni: affettiva, cognitivo-prestazionale, relazionale, familiare, sociale, come di seguito riportato.

Comportamento sociale:

- isolamento sociale;
- aggressività esplosiva non provocata;
- *status sociale* svantaggiato;
- reattività emozionale: elevata reattività e/o ridotta autoregolazione emozionale, emozioni negative (paura, tristezza, ecc.);
- cognizione sociale: ridotta autostima e affermazioni auto-svalutanti, distorsioni attributive di tipo interno;
- vulnerabilità psicosociale: stati depressivi, condizioni socio-economiche avverse;
- pratiche genitoriali: iperprotettività, assenza di comunicazione emozionale, ridotto monitoraggio;
- cultura dei pari: reti amicali povere o rigide, valori accettanti l'aggressività.

Indicatori socio-emotivi:

- scarsa autostima;
- sensi di colpa e vergogna;
- passività e senso di completa impotenza;
- isolamento sociale;
- stati depressivi e ansiosi;
- disturbi del sonno e dell'appetito;

Indicatori cognitivi:

- peggioramento nel rendimento scolastico;
- difficoltà di concentrazione;
- fuga da scuola;
- abbandono scolastico.
-

4. INDICATORI COMPORTAMENTALI DEL BULLO

I comportamenti di bullismo si diversificano man mano che cambiano le modalità secondo le quali si entra in relazione. In virtù di questo profondo mutamento, gli atti di bullismo sono sempre più subdoli e difficili da riconoscere attraverso una mera osservazione. Per fronteggiare il bullismo è fondamentale che la scuola sia in grado di riconoscere ed identificare precocemente i ragazzi "bulli", gli studenti a rischio di condotte aggressive.

Gli indicatori principali sono i seguenti e devono essere tempestivamente segnalati al docente referente d'Istituto:

- bullismo fisico;
- verbale diretto (insulti, ecc.);
- verbale indiretto (denigrazione sociale, maldicenze, ecc.);

- omofobico;
- a sfondo razzista;
- relazionale (isolamento della vittima);
- manipolativo (manipolazione dei rapporti sociali della vittima, compromissione della sua reputazione, ecc.);
- elettronico (*cyberstalking*, diffamazione online, ecc.).

5. LE DINAMICHE DI GRUPPO

Il complesso fenomeno del bullismo non prescinde mai dal gruppo, nel quale si possono instaurare forme di violenza sempre più radicali, favorendo la creazione di un clima e di una cultura improntata all'aggressività e alla prevaricazione.

Gli indicatori principali, relativi alle **dinamiche di gruppo**, sono i seguenti e devono essere tempestivamente segnalati al docente referente d'Istituto:

- il ruolo esercitato dai membri del gruppo (spettatori passivi, complici, ecc.);
- la stabilità nel tempo e attraverso le situazioni del gruppo stesso;
- il ruolo di *leadership* e di influenza sociale del gruppo nei confronti della comunità scolastica degli allievi;
- l'effetto di riduzione dell'empatia e dell'aiuto nei confronti della vittima.

Capitolo 2. IL PROGETTO D'ISTITUTO

In ottemperanza alla normativa vigente e in risposta agli attuali bisogni educativi, L'Istituto si impegna ad attuare un progetto volto a prevenire e a contrastare eventuali episodi di bullismo e di *cyberbullismo* attraverso un percorso differenziato per fasce di età. Il progetto è concepito in una duplice prospettiva: da un lato mira a fornire elementi normativi, a rintracciare le cause psicologiche e ambientali in merito al fenomeno; dall'altro fornisce agli allievi l'occasione per fare esperienza concreta e positiva della propria auto-percezione, in modo da incrementare l'autoconsapevolezza individuale. Quindi per il biennio, a seguito dei contributi degli esperti, si predispongono attività laboratoriali, in cui attraverso il lavoro guidato e cooperativo gli alunni avranno la possibilità di costruire legami di gruppo positivi, sperimentando l'alterità e l'accettazione della diversità. In questa prospettiva i workshop diventano degli "incubatori" di idee, attraverso i quali gli allievi possono fare esperienza di sé e del rapporto con l'altro, cogliendo spunti per una più matura e armonica organizzazione della propria personalità. Pertanto il progetto prevede, in una fase iniziale per il biennio e il triennio, contributi e interventi delle agenzie educative pubbliche, enti locali presenti sul territorio programmati in momenti diversi per dare agli allievi la possibilità di costruire un dialogo aperto e inerente le problematiche proprie delle due fasce d'età; in una fase successiva attività laboratoriali, i cui prodotti finali, frutto del lavoro e della creatività degli allievi, saranno presentati a concorsi nazionali riguardo l'argomento. Un'equipe di docenti collaborerà in modo fattivo e coordinato al fine di portare avanti i gruppi di lavoro parallelamente nei treplessi.

STRUMENTI PER LA SEGNALEZIONE E LA DENUNCIA DEGLI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Poiché la denuncia e la segnalazione rappresentano dei passaggi chiave per prevenire e arginare il fenomeno, ci si propone di difendere le vittime, mantenendo segretezza e riservatezza. Quindi gli allievi potranno denunciare eventuali atti di bullismo e cyberbullismo attraverso appositi contenitori collocati in luoghi non in vista degli Istituti. Inoltre è istituito uno "Spazio-Ascolto", che garantisca la tutela del benessere degli studenti, attraverso la prevenzione del disagio adolescenziale e la salvaguardia della

salute psico-fisica. In tale ambito, qualora se ne faccia richiesta, ci si avvale dell'applicazione del coaching e del metodo di tipo grafologico, applicato all'analisi di personalità. Detto metodo pone come pilastro fondante il principio dell'unicità della scrittura sulla base dei segni che la caratterizzano. Tale metodologia fornisce una visione dinamica della scrittura e consente di rilevarne i connotati salienti, la loro combinazione, attraverso la cui quantificazione e analisi, è possibile enucleare le strutture portanti della personalità, unica e irripetibile per ciascun individuo. Quindi, data la spiccata caratterizzazione ontologica e propensione della grafologia volte al miglioramento del benessere intrapsichico e relazionale dell'individuo, è parso opportuno e funzionale applicare la grafologia, quale valido strumento d'indagine, all'analisi di scritture di ragazzi in età adolescenziale, al fine di individuare tempestivamente le cause di disagio e le risorse proprie dell'individuo non ancora attivate, atte a sanare i conflitti intrapsichici degli allievi. Un gruppo di docenti si rende disponibile all'ascolto degli studenti che ne facciano richiesta, a fornire una consulenza grafologica, previo consenso dei genitori qualora gli allievi siano minorenni.

Capitolo 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti attraverso la conoscenza e l'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- Nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo: MIUR, ottobre 2017.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE E ORGANI SCOLASTICI

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

Il Dirigente Scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo

sicuro di Internet a scuola;

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

Il referente del bullismo e cyberbullismo:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgono genitori, studenti e il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio;

Il Collegio dei Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali, forze dell'ordine ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Il Consiglio di Classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il docente:

- intraprende azioni congruenti sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

I genitori:

- partecipano attivamente alle azioni istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;

- conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Gli alunni:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari per un corretto utilizzo di internet e dei social network, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, chat ecc...) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, opportunamente accertati, verranno considerati atti gravi ai danni dell’altro e conseguentemente sanzionati. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Vengono parimenti considerate gravi le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

Per ciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze dell'ordine.

<u>Comportamenti</u>	<u>Sanzioni</u>	<u>Organo competente</u>
<u>Violazione della netiquette (buon comportamento di un utente sul web)</u>	<u>Richiamo verbale o scritto</u>	<u>Docente/Coordinatore di classe</u>
<u>Flaming (in forma verbale e/o scritta attraverso dispositivi multimediali)</u>	<u>Nota disciplinare sul registro di classe</u> <u>Segnalazione alla famiglia</u>	<u>Docente</u> <u>Coordinatore di classe</u> <u>/DS</u>
<u>Harassment – Denigrazione (in forma verbale e/o scritta attraverso dispositivi multimediali)</u>	<u>Nota disciplinare sul registro di classe</u> <u>Segnalazione alla famiglia</u> <u>Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni</u>	<u>Docente</u> <u>Coordinatore di classe</u> <u>/DS</u> <u>Consiglio di Classe</u>
<u>Stalking e Cyberstalking (in forma verbale e/o scritta attraverso dispositivi multimediali)</u>	<u>Segnalazione alla famiglia</u> <u>Segnalazione alle forze dell'ordine</u> <u>Sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni</u>	<u>Coordinatore di classe</u> <u>/DS</u> <u>DS</u> <u>Consiglio d’Istituto</u>
<u>Esclusione (in forma verbale e/o scritta attraverso dispositivi multimediali)</u>	<u>Segnalazione alla famiglia</u> <u>Segnalazione alle forze dell'ordine</u> <u>Sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni</u>	<u>Coordinatore di classe</u> <u>/DS</u> <u>DS</u> <u>Consiglio d’Istituto</u>

<u>Impersonificazione</u>	<u>Segnalazione alla famiglia</u> <u>Segnalazione alle forze dell'ordine</u> <u>Sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni</u>	<u>Coordinatore di classe</u> <u>/DS</u> <u>DS</u> <u>Consiglio d'Istituto</u>
<u>Sexting</u> <u>(in forma verbale e/o scritta attraverso dispositivi multimediali)</u>	<u>Segnalazione alla famiglia</u> <u>Segnalazione alle forze dell'ordine</u> <u>Sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni</u>	<u>Coordinatore di classe</u> <u>/DS</u> <u>DS</u> <u>Consiglio d'Istituto</u>
<u>Nelle situazione di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale e qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.</u>	<u>Segnalazione alle forze dell'ordine</u> <u>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico</u> <u>Esclusione dallo Consiglio scrutinio finale</u> <u>Non ammissione all'esame di stato.</u>	<u>DS</u> <u>Consiglio d'Istituto</u>

Per comportamenti particolarmente gravi e/o reiterati anche dopo il richiamo, le sanzioni e i provvedimenti suddetti potranno prevedere l'allontanamento dalla comunità scolastica. Sono adottati dal Consiglio di Classe se l'allontanamento è inferiore a quindici giorni, dal Consiglio d'Istituto se l'allontanamento è superiore a quindici giorni e/o prevedano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 249/1998).

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (es. genitori dell'alunno), entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia preposto all'interno della scuola, che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

Per quanto non espressamente descritto in questo regolamento di disciplina si rimanda allo Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008.

BIBLIOGRAFIA

- Raccomandazioni per la prevenzione e la gestione del bullismo nelle scuole, a cura del MIUR ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia del 10/07/2012;
- AA.VV., *Scuola-famiglia tra continuità e cambiamenti. Riflessioni sul percorso educativo scolastico per prevenire il disagio socio-relazionale* Milano, Franco Angeli, 2010
- Bacchini D., Boda G., De Leo G., *Promuovere la responsabilità. Percorsi di cittadinanza attiva*, Milano, Franco Angeli, 2005.
- Capaldo L., *Le responsabilità del docente derivante dai comportamenti posti in essere dagli alunni e studenti* (Dispensa);
- Caravita S., *L'alunno prepotente. Conoscere e contrastare il bullismo nella scuola*, Brescia, La Scuola, 2004.
- Cerchiaro F., Zambianchi E., *Ascolto e relazione educativa. Le azioni dell'Osservatorio Regionale Permanente del Veneto per prevenire il bullismo e il disagio scolastico*, 2011.
- Croce M., Gnemmi A., *Peer Education*, Padova, Cleup, 2003.
- Damiano E., *Adolescenti protagonisti nella prevenzione*, Milano, Franco Angeli, 2007.
- Fedeli D., *Il bullismo oltre*, Brescia, Vannini, 2007.
- Fedeli D., *Strategie antibullismo*, Firenze, Giunti, 2007.
- Fedeli D., Bertoni E., *Il disturbo della comportamento*, Roma, Carocci, 2012.
- Ghittoni E., Dalle Carbonare E., Rosson S., *Il bullismo: dalla teoria alla ricerca*, Brescia, Vannini, 2004.
- Gini G., Pozzoli T., *Peer educator. Istruzioni per l'uso*, Milano, Franco Angeli, 2011.
- Guarino A., Lancellotti R., Serantoni G., *Gli interventi anti-bullismo*, Roma, Carocci, 2011.
- Menesini E., *Bullismo, che fare?*, Firenze, Giunti, 2003.
- Menesini E., *Il bullismo: le azioni efficaci della scuola*, Trento, Erickson, 2003.
- Morin E., Lazzari S., *La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero*, Milano, Cortina, 1999.
- Pellai A., Rinaldin V., Tamborini B., *Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono*, Firenze, Giunti, 2002.
- Pellai A., *Educazione tra pari. Manuale teorico-pratico di empowered peer education*, Trento, Erickson, 2002.
- Sharp S., Smith P., *Bulli e prepotenti nella scuola. Prevenzione e tecniche educative*, Trento, Erickson, 1995.
- Zanetti M. A., Renzi R., Berrone C., *Il fenomeno del bullismo. Tra prevenzione ed educazione*, Roma, Ma.Gi. Editore, 2009.

SITOGRAFIA

- www.generazioniconnesse.it
- www.commissariatodips.it (Polizia Postale)
- www.minori.it
- www.ctsctirovigo.it
- www.poliziadistato.it
- www.ilsocial.eu
- www.webimparoweb.eu